

## R.T. RESPONSABILE TECNICO – OSQUINO FRANCESCO

### SCHEMA SUPPORTO COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

**PREMESSA** La presente scheda vuol essere un semplice supporto per agevolare la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Non è una scheda esaustiva, viste le innumerevoli casistiche e la complessità della materia. Per ogni eventuale dubbio è necessario rivolgersi al Responsabile Tecnico.

Nei box sottostanti verranno elencate, punto per punto, le varie voci presenti sul formulario. Per ogni voce sulla colonna di destra ci sarà una spiegazione sommaria che aiuta alla compilazione.

#### **SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE**

##### Gestione dei rifiuti

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (ex art. 110 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

##### Produzione di rifiuti pericolosi

- imprese ed enti iniziali che producono rifiuti pericolosi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

##### Produzione di rifiuti non pericolosi (di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c, d, g – D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)

- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;
- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali;
- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

##### Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

- gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta..

<p><b>SOGGETTI        ESENTATI DALLA        COMPILAZIONE</b></p>	<p><b><u>Produzione di rifiuti speciali</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· imprese, iscritte in conto proprio all'Albo Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;</li> <li>· imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che producono rifiuti pericolosi, con un volume di affari annuo non superiore ad Euro 8.000,00;</li> <li>· imprese ed enti produttori iniziali, per i soli rifiuti non pericolosi, derivanti da:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività agricole e agro-industriali; - attività di demolizione, costruzione e scavo;</li> <li>- attività commerciali; - attività di servizio; - attività sanitarie.</li> </ul> </li> <li>· imprese ed enti produttori iniziali, che hanno meno di 10 dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi, derivanti da (ex art. 184 comma 3 lettere c, d, g – D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.): - lavorazioni industriali; - lavorazioni artigianali; - attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.</li> <li>· i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (ex art. 11 legge n° 29/2006)</li> </ul> <p><b><u>Gestione di rifiuti speciali</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, di accordi di programma stipulati per favorire la restituzione di beni durevoli, relativamente alle attività di ritiro, trasporto e stoccaggio di tali beni;</li> <li>· soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;</li> <li>· Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico.</li> </ul>
<p><b>PRIMA COLONNA        (TIPO DI        OPERAZIONE)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarico-Carico:</b> barrare la casella di Carico</li> <li>• <b>del:</b> inserire la data dell'operazione di Carico</li> <li>• <b>N:</b> il numero dell'operazione. La numerazione è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell'anno si utilizzano più registri, il primo numero del secondo registro sarà numericamente successivo rispetto all'ultimo numero del primo registro e così via.</li> </ul>
<p><b>SECONDO        COLONNA        (CARATTERISTICHE        DEL RIFIUTO)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CER:</b> scrivere il CER</li> <li>• <b>Descrizione:</b> scrivere la descrizione del rifiuto</li> <li>• <b>Stato fisico:</b> indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)</li> <li>• <b>Classe di pericolosità:</b> indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)</li> </ul>

<b>TERZA COLONNA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Quantità:</b> scrivere la quantità in kg, lt o mc. (Si consiglia in KG dovendo raggruppare i dati nel MUD che prevede come unità di misura solo il peso) (*)</li></ul>
<b>QUARTA COLONNA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Luogo di produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:</b> non è da compilare</li><li>• <b>Intermediario/Commerciante:</b> solo se espressamente indicato nel formulario</li></ul>
<b>QUINTA COLONNA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Annotazioni:</b> segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili.</li></ul>
<b>TEMPI DI COMPILAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</li><li>- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;</li><li>- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;</li><li>- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.</li></ul>
<b>LUOGO DI CONSERVAZIONE</b>	<p><b>I registri sono tenuti presso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;</li><li>– la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;</li><li>– la sede dei commercianti e degli intermediari.</li></ul>

(\*) inserire la quantità a destino. Se viene inserita la quantità presunta, in quanto non è disponibile entro i 10 giorni per la registrazione la quantità a destino, la stessa dovrà essere trascritta successivamente sul campo “annotazioni”.